




delibera n. 3 del 3 febbraio 2014

COPIA



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - MODIFICHE.

L'anno duemilaquattordici e questo di tre del mese febbraio alle ore 20.00 in CAMAIORE nella sala consiliare, su invito diramato dal Presidente del Consiglio ai sensi del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica urgente.

Presiede l'adunanza il Sig. Ceragioli Massimo Presidente del Consiglio Comunale.

Componenti presenti n. 20 assenti n. 5

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18.08.2000, n° 267 il

- 4 MAR. 2014

cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
DEL DOTTO Alessandro Sindaco	X				
CERAGIOLI Massimo	X		SANTINI Francesco	X	
GRAZIANI Anna	X		PIERONI Valentina	X	
SPELTA Daniele	X		GEMIGNANI Patrizia	X	
MAGGI Fabrizio	X		MATTEUCCI Alberto	X	
BONUCCELLI Andrea	X		BONUCCELLI Riccardo (F.I.)		X
PEDONESE Federico	X		MICHELI Massimiliano	X	
PESCAGLINI Sara	X		ANDREINI Mario		X
DALLE LUCHE Graziano	X		MARCUCCI David		X
BENEDETTI Angelo	X		PARDINI Pier Francesco		X
MORICONI Vezio	X		BONUCCELLI Riccardo (g.misto)	X	
SANTINI Gerardo		X	DADDIO Marco	X	
FAVILLA Andrea	X		PEZZINI Fabio	X	

Partecipa il Dott Michele Parenti Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Vengono nominati scrutatori: Spelta Daniele, Benedetti Angelo,
Micheli Massimiliano.

• Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art 32, 2° comma, lettera g) della Legge n° 142/90, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire.

Testo modificato

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - La visita necroscopica,
 - Il servizio di osservazione dei cadaveri
 - Il trasporto delle salme, così come individuate dal successivo art. 32 (trasferimento di salme senza funerale)
 - L'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporre
 - Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 28 (trasporti gratuiti a pagamento)
 - L'inumazione in campo comune,
 - La cremazione, ed il costo effettivo per il trasporto da rimborsare a cura del Comune
 - La deposizione delle ossa in ossario comune
 - Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 24 (fornitura gratuita dei feretri)
 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale
 - Le tariffe sono automaticamente aggiornate con cadenza annuale, secondo l'incremento valori indici ISTAT
 - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art 32, 2° comma, lettera g) della Legge n° 142/90, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire.

ART. 78 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

Testo Attuale

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma, resti o ceneri o quando essendo stata occupata, il feretro, la cassetta resti o l'urna cineraria venga trasferita in altra sede.
 - in caso di rinuncia spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata in funzione degli anni di residua concessione secondo la formula seguente: $RIMBORSO = T \times M \times 0.8/N$
 - Dove T rappresenta la tariffa vigente di concessione
 - Per M si intende il numero di anni interi di residua concessione o frazione pari o superiore a sei mesi di residua durata.
 - Per N si intende il numero di anni di originaria concessione (ad es. 20 per nicchie cinerarie, etc.).
 - Per tariffa di concessione si intende quella vigente al momento della istruttoria di rimborso corrispondente a manufatto con caratteristiche analoghe a quello oggetto di rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna posta dal concessionario o dagli aventi titolo.

Testo modificato

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma, resti o ceneri o quando essendo stata occupata, il feretro, la cassetta resti o l'urna cineraria venga trasferita in altra sede.

- Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art 32, 2° comma, lettera g) della Legge n° 142/90, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole.

Testo modificato

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - La visita necroscopica,
 - Il servizio di osservazione dei cadaveri
 - Il trasporto delle salme, così come individuate dal successivo art. 32 (trasferimento di salme senza funerale)
 - L'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne
 - Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 28 (trasporti gratuiti a pagamento)
 - L'inumazione in campo comune,
 - La cremazione, ed il costo effettivo per il trasporto da rimborsare a cura del Comune
 - La deposizione delle ossa in ossario comune
 - Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 24 (fornitura gratuita dei feretri)
 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale
 - Le tariffe sono automaticamente aggiornate con cadenza annuale, secondo l'incremento valori indici ISTAT
 - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art 32, 2° comma, lettera g) della Legge n° 142/90, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiole.

ART. 78 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

Testo Attuale

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma, resti o ceneri o quando essendo stata occupata, il feretro, la cassetta resti o l'urna cineraria venga trasferita in altra sede.
 - in caso di rinuncia spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata in funzione degli anni di residua concessione secondo la formula seguente: $RIMBORSO = T \times M \times 0.8/N$
 - Dove T rappresenta la tariffa vigente di concessione
 - Per M si intende il numero di anni interi di residua concessione o frazione pari o superiore a sei mesi di residua durata.
 - Per N si intende il numero di anni di originaria concessione (ad es. 20 per nicchie cinerarie, etc.).
 - Per tariffa di concessione si intende quella vigente al momento della istruttoria di rimborso corrispondente a manufatto con caratteristiche analoghe a quello oggetto di rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna posta dal concessionario o dagli aventi titolo.

Testo modificato

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma, resti o ceneri o quando essendo stata occupata, il feretro, la cassetta resti o l'urna cineraria venga trasferita in altra sede.

- in caso di rinuncia spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata in funzione degli anni di residua concessione secondo la formula seguente: $RIMBORSO = T \times M \times 0.5/N$
 - Dove T rappresenta la tariffa vigente di concessione
 - Per M si intende il numero di anni interi di residua concessione o frazione pari o superiore a sei mesi di residua durata.
 - Per N si intende il numero di anni di originaria concessione (ad es. 20 per nicchie cinerarie, etc.).
 - Per tariffa di concessione si intende quella vigente al momento della istruttoria di rimborso corrispondente a manufatto con caratteristiche analoghe a quello oggetto di rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna posta dal concessionario o dagli aventi titolo.
 3. Il Comune, tenuto conto dell'eccessiva vetustà delle concessioni antecedenti il 1977, anno in cui è terminato il regime di perpetuità delle concessioni cimiteriali, non corrisponderà alcun rimborso in caso di rinuncia a concessioni perpetue.

Visto il parere espresso dalla commissione consiliare competente;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. 18.08.2000, n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria in quanto con comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 16 votanti su n. 20 presenti essendosi astenuti dalla votazione n. 4 componenti (Bonuccelli Riccardo (G.M.), Micheli Massimiliano, Daddio Marco, Matteucci Alberto);

DELIBERA

1) di modificare il comma 2 dell'art. 5 ed il comma 3 dell'art. 78 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato ai sensi del DPR 285/90 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 30/11/99 e modificato con deliberazioni consiliari n. 127 del 28/12/00 e n. 98 del 25/11/04, accogliendo la proposta della Pluriservizi Camaiore S.p.A. prot. n. 2417 del 15/01/2014;

2) di dare atto che la modifica di cui al suddetto punto 1) saranno applicate a partire dalla data di approvazione del presente atto.



Comune di Camaione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SETTORE: Settore 2

UNITA' OPERATIVA: RAGIONERIA

Proposta N. 2014/110

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria - Modifiche

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. 18.08.2000, n. 267 si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Camaione, 23/01/2014



Il Responsabile del Servizio


Fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Massimo Ceragioli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Parenti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

- 6 FEB. 2014
Camaione, -----



L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Michele Parenti

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico di questo Comune il giorno ----- - 6 FEB. 2014 ----- per rimanervi per la durata di 15 giorni, con le modalità previste dall'art. 2 del Regolamento Comunale per la Gestione delle Procedure di Pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

- 6 FEB. 2014
Camaione, -----



IL MESSO COMUNALE

Michele Parenti
